



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.52/TFT del 29/06/2023**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 26/06/2023  
ha adottato le seguenti:**

**DELIBERE**

**Fasc.170**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Proc. 27604/503 pfi22-23/PM/ce del 16.05.2023**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**sig. Antonio Romano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borbonia Felix: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due mail datate 16.12.2022 e 20.12.2022 inviate agli indirizzi di posta elettronica [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it) e [gst.napoli@lnd.it](mailto:gst.napoli@lnd.it), rivolto al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Campania espressioni aventi carattere denigratorio ed oltraggioso del seguente testuale tenore: “[...] Per non parlare delle multe, che non c'è stata squalifica per l'aggressore quando a noi è capitato un semplicissimo diverbio con un ddg nella partita contro lo Sport Village ed abbiamo avuto quasi la stessa multa e squalifiche a più non posso senza avere alzato un dito e senza che le due società siano arrivate ad uno scontro. Se anche quando non c'è minimamente errore da parte nostra, anzi siamo stati vittima come testimonierà anche il ddg e i carabinieri allertati da noi, non siamo tutelati diventa una presa in giro e come già scritto ritireremo la squadra dal campionato”.(e-mail del 16.12.2022); “[...] È una vergogna, rimandarci a giocare dove abbiamo subito un'aggressione FISICA, scrivendo che saremmo potuti rientrare in campo, con un giocatore da accompagnare in ospedale scortati dai carabinieri, perché non c'è tutela di niente, siamo abbandonati a noi stessi e purtroppo l'unica soluzione per non aggravare le cose era abbandonare il campo. Morale della favola abbiamo favorito la squadra che avrebbe meritato la sconfitta senza se e senza ma, evidentemente questi sono i valori dello sport per la giustizia, dove per proteste vieni squalificato 5 mesi, per aggressione fisica, non succede niente, anzi ripartiamo dal vantaggio e con un tempo da recuperare. Questa è veramente grossa. In seguito allego foto del giocatore infortunato essendo stato PICCHIATO da una persona nemmeno presente in distinta che non sarebbe dovuto nemmeno essere lì, quindi ci sarebbe più di una cosa da punire, invece li abbiamo favoriti pure, complimenti, l'asd Borbonia Felix avvierà le procedure per abbandonare il campionato prima di perdere la faccia per colpa di una giustizia che non esiste” (e-mail del 20.12.2022); la soc. **A.S.D. Borbonia Felix** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonio Romano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

**ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**All'udienza del 26/06/2023**

Il legale rappresentante Antonio Romano e per conto della società chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. Antonio Romano la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); A.S.D. Borbonia Felix € 350,00 di ammenda. (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona degli avv.ti: C. Napoli, A. Dellaccio e A. Cioffi prestavano il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue,

proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS.

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il Presidente sig. Antonio Romano la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per la società A.S.D. Borbonia Felix € 350,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.169**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Proc. 27259/455 pfi22-23/PM/rn del 12.05.2023.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Michael Renzo Oviedo Castillo**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Sporting Palomonte, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della medesima società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Club Palomonte, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. **Michael Renzo Oviedo Castillo**, la sanzione di numero quattro (4) di squalifica.

Ritiene il Collegio, alla luce delle indagini espletate come pure dalla copiosa documentazione acquisita in atti, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la falsità della dichiarazione resa dal calciatore in oggetto, dallo stesso sottoscritta specie nella parte in cui nega ogni tesseramento all'estero, e comunque finalizzata ad ottenere il suo tesseramento in Italia presso la società Sporting Palomonte. Tale documento viene infatti smentito dall'attestazione inviata e-mail dalla Federazione Peruviana dalla quale si evince che il deferito è stato tesserato per la società Continental Club affiliata alla Federazione Peruviana. È pertanto indubbio che la condotta posta in essere dal prevenuto è sussumibile nella fattispecie di cui al capo di incolpazione integrandone tutti i profili della frode, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il sig. Michael Renzo Oviedo Castillo, la sanzione di numero quattro (4) giornate di squalifica.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.173**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv.**

**Prot.29850/592 pfi22-23/PM/fm (Campionato Prima Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

- il sig. **SAIZ Raimondo**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Sangiovese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato convocato per i giorni 16.3.2023 e 20.3.2023, senza addurre alcun giustificato motivo;

- il sig. **GRECO Silvestro**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società F.C. Sangiovanese:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato convocato per i giorni 16.3.2023 e 20.3.2023, senza addurre alcun giustificato motivo;

- il sig. **IMPROTA Alessandro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società F.C. Sangiovanese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato convocato per i giorni 16.3.2023 e 20.3.2023, senza addurre alcun giustificato motivo;

- la società **F.C. SANGIOVANESE** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Saiz Raimondo, Greco Silvestro ed Improta Alessandro così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Alessandro Improta** due (2) giornate di squalifica; per il **Presidente Sig. Raimondo Saiz**, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il **dirigente accompagnatore Sig. Silvestro Greco**, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società **F.C. Sangiovanese** € 600,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio di accogliere la richiesta della Procura Federale non avendo dimostrato i deferiti alcun atteggiamento collaborativo con la Giustizia Sportiva volta alla reale ricostruzione del fatto storico. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Alessandro Improta due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Raimondo Saiz, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Silvestro Greco, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società F.C. Sangiovanese € 600,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.172**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv.**

**Proc. 29795/600 pfi22-23/PM/fb del 8.06.2023.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**sig. Simeone Miscino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Frattaminore: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 19, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nonostante incombesse sulla società dallo stesso rappresentata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo "Don Carmine D'Angelo", disposto la chiusura della tribuna adibita a settore ospiti di tale stadio in occasione della gara A.S.D. Real Frattaminore – A.S.D. A.C. Terzigno 1964 dell'8.1.2023, valevole per il Campionato di Promozione, a causa di carenze igienico sanitarie e di sicurezza della struttura riscontrate dai Carabinieri della Stazione di Frattamaggiore;

la società **A.S.D. Real Frattaminore** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sg. Simeone Miscino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Sig. sig. Simeone MISCINO, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Frattaminore € 500,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio all'inizio della lettura di tutti gli atti di indagine ed in particolare alla luce del verbale di sopralluogo redatto dai carabinieri di Frattamaggiore che conferma l'inagibilità del campo sportivo, di

accogliere in toto le richieste formulate dalla Procure Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente Sig. sig. Simeone MISCINO, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Frattaminore € 500,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.174**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv.**

**Proc. 30032/617 pfi22-23/PM/ep del 12.06.2023.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Raimondo Punzetta**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Torre del Greco C5: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del comunicato ufficiale n. 30/CSAT del 19.1.2023 del Comitato Regionale Campania con il quale è stata resa nota la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale relativa al reclamo proposto dalla società A.S.D. Real Torre del Greco C5 avverso la pronuncia del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34/C5 del 22.12.2022 del citato Comitato con la quale erano state inflitte le sanzioni della squalifica per otto gare al calciatore Gaetano Rosbino e della squalifica per dieci gare al calciatore Liberato Formisano, a mezzo di una mail inviata al presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, con riferimento all'arbitro della gara Sporting Casoria Futsal 2019 – Real Torre del Greco C5 disputata in data 17.12.2022 e valevole per il campionato di Calcio a 5 serie C2 del Comitato Regionale Campania, espresso le seguenti testuali dichiarazioni: *“Buongiorno carissimo Presidente, sono Raimondo Punzetta, ti scrivo la presente in qualità di Presidente del Real Torre del Greco C5 matricola 852197 con sede in via Monsignor Felice Romano n16 80059 Torre del Greco, Napoli. A seguito del C.U. 34/C5 del 22/12/2022, 2 miei giocatori Rosbino Gaetano & Formisano Liberato gli viene comminata una squalifica rispettivamente per 8 e 10 giornate, chiedo subito gli atti della gara compreso il referto di gara e poi mi attivo per il preannuncio di reclamo e successivamente al ricorso presso la Corte d'appello territoriale. Dal verbale si evince quanto segue... SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE ROSBINO GAETANO (REAL TORRE DEL GRECO C5) Allorquando il DDG aveva concesso una rimessa laterale alla squadra avversaria, per protestare contro il DDG per la decisione presa, calcia deliberatamente ed intenzionalmente il pallone, con forza, contro il DDG colpendolo in pieno alle gambe, arrecandogli molto dolore. Dopo l'espulsione si toglie la maglia e continuava a protestare nei confronti del DDG, minacciandolo di aspettarlo negli spogliatoi SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE FORMISANO LIBERATO (REAL TORRE DEL GRECO C5) A fine gara veniva espulso perché, senza indossare più la maglia da gioco, ma riconosciuto ugualmente dal DDG, prendeva il pallone e lo calciava con molta forza, deliberatamente ed intenzionalmente, contro il DDG colpendolo alla gamba destra, procurandogli bruciore e dolore. Inoltre minacciava il DDG di aspettarlo nello spogliatoio Mi sembra un po' un copia e incolla, premetto purtroppo che dal video della gara in oggetto, Sporting Casoria (giallo/neri) Real Torre del Greco (blu/rosso/bianco) (10ª giornata di campionato SERIE C2 Girone B), non è stato ripreso il secondo episodio di Liberato Formisano ma è lecito pensare che sia stato gonfiato e scritto il falso anche in questo avvenimento. PURTROPPO TUTTO QUESTO NON CORRISPONDE AL VERO, TI ALLEGO UN VIDEO DELL'ACCADUTO, dimmi se c'è stata violenza, dimmi se viene calciato il pallone con forza, dimmi se vedi il DDG ferito, dimmi se vedi il giocatore Rosbino togliersi la maglia, protestare vistosamente e minacciare l'arbitro?; **IO TUTTO QUESTO NON LO VEDO LA MIA SOCIETÀ È STATA FORTEMENTE DANNEGGIATA dal COMPORTAMENTO DISONESTO DI QUEST ARBITRO CHE MOLTO PROBABILMENTE c'è L'AVEVA CON NOI PER UN MOTIVO A ME OSCURO ed ERA LA 1ª volta che ci arbitrava. Detto questo sono venuto a conoscenza qualche giorno fa dell'esito del Ricorso dove ci viene ridotta la Squalifica da 8 a 5 giornate Rosbino da 10 a 7 Formisano. Devo dirti che sono molto deluso, per me è stata una sconfitta innanzitutto aver subito quest'ingiustizia secondo perché abbiamo dovuto lottare e chiedere una riduzione di pena (Risultato che non soddisfa la società) per una cosa che non abbiamo mai commesso e che potrebbe sicuramente compromettere***

*la vittoria del Campionato. Alla luce del Video e di quanto ti ho detto ti chiedo carissimo Presidente di tutelarmi in tutte le sedi opportune e far sì che quanto subito dalla mia società non possa mai più accadere. Saluti RAIMONDO PUNZETTA”;*

2. la società **A.S.D. Real Torre Del Greco C5** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato dei poteri di rappresentanza, sig. Raimondo Punzetta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive, ricevute in data 22/06/2023 dall’avvocato difensore dei deferiti. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Sig. Raimondo Punzetta la sanzione di mesi tre (3) di inibizione per la società A.S.D. Real Torre Del Greco C5 € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che pur essendo fondato il deferimento, le sanzioni richieste appaiono eccessive e gravose anche alla luce di quanto dedotto nelle memorie difensive a carico sia del Presidente e della Società

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente Sig. Raimondo Punzetta la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Torre Del Greco C5 € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, lì 29 Giugno 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**